Sentenza n.42/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Michael Grossmann in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **2632** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 2 aprile 2026,

ad istanza di

1) xxxxxx,;

2) xxxxxx;

entrambi rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Renzo Filoia (C.F. FLIRNZ73R31H501A) del Foro di Firenze, presso il cui studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, sono elettivamente domiciliati;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80425650589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso da se stesso a mezzo del

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo (C.F. 93030280692), in persona del Capo Servizio Trattamento Economico *pro tempore* Col.amm. Lorenzo Graticola (C.F. GRTLNZ70E24B963S), presso il cui ufficio in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente domiciliato.

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITO, nella pubblica udienza del 15 settembre 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, l'avv. Thomas Tiefenbrunner, giusta delega scritta dell'avv. Renzo Filoia, per parte ricorrente,

assente parte convenuta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato in data 2 aprile 2026 i ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto "*al riconoscimento, ai fini pensionistici e del riscatto, dei benefici combattentistici di cui al combinato disposto dell'articolo unico della Legge 11 dicembre 1962, n. 1746 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 165/1997, per i periodi di servizio prestati nelle missioni internazionali per conto dell'ONU nelle "zone di intervento" indicate in narrativa*", con conseguente condanna del Ministero della Difesa alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento della differenza sui ratei arretrati, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come per legge.

I ricorrenti in epigrafe rappresentavano, in particolare, di essere militari delle Forze Armate in congedo e di aver partecipato, nel corso della loro carriera, a numerose missioni internazionali per conto dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite (ONU) in territori qualificati come "*zone di intervento*" ai sensi della normativa vigente. In virtù di quanto precede i ricorrenti avrebbero formulato istanza volta al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 11 dicembre 1962, n. 1746 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, consistenti, tra l'altro, nella supervalutazione dei periodi di servizio ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973 e in aumenti periodici stipendiali (c.d. scatti biennali del 2,50%) concorrenti alla determinazione della base pensionabile. Il Ministero della Difesa, tuttavia, non avrebbe dato seguito alla predetta richiesta, adducendo: a) l'inapplicabilità dei benefici in considerazione al personale non dirigenziale a seguito della soppressione del sistema di progressione economica per classi e scatti; b) la natura esclusivamente stipendiale e non pensionistica dei medesimi benefici, stante la differenza tra le missioni di pace per conto dell'ONU e le campagne di guerra in senso stretto.

In diritto, parte ricorrente evidenziava, in via pregiudiziale, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, vertendosi intorno al riconoscimento di benefici aventi diretta incidenza sulla determinazione del trattamento pensionistico. Nel merito richiamava il disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, contemplante l'estensione dei benefici combattentistici al personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone d'intervento. Secondo la prospettazione dei ricorrenti la norma darebbe luogo ad un'estensione onnicomprensiva, non consentendo di operare distinzioni o esclusioni non previste. Alcun rilievo potrebbe dunque riconoscersi alla presunta differenza tra missioni ONU e

campagne di guerra, trattandosi di situazioni oggetto di equiparazione da parte del legislatore. Parimenti destituita di fondamento sarebbe la tesi secondo cui gli aumenti biennali, a seguito della soppressione del meccanismo della progressione per classi e scatti, non sarebbero più applicabili al personale non dirigenziale. La riforma generale del sistema retributivo non potrebbe infatti in alcun modo prevalere sulle norme speciali di cui alla legge n. 1746/1962. Il mancato riconoscimento del beneficio in questione nei confronti del solo personale non dirigenziale darebbe inoltre luogo ad un'evidente disparità di trattamento rispetto al personale dirigenziale.

2. Con decreto del 3 aprile 2026 veniva fissata l'udienza di discussione del 15 settembre 2026.

3. Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio in data 3 settembre 2026, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita in favore del Tribunale amministrativo regionale; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.

4. In data 4 settembre 2026 parte ricorrente depositava memoria difensiva con cui contestava le eccezioni e le difese avversarie, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Parte convenuta depositava quindi in data 14 settembre 2026 copia della sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 21/2018.

6. All'udienza del 15 settembre 2026, presente l'avv. Thomas Tiefenbrunner, giusta delega scritta dell'avv. Renzo Filoia, per i ricorrenti ed assente parte convenuta, la causa era posta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il presente giudizio verte intorno al mancato riconoscimento, ai fini pensionistici, dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 per i periodi di servizio che i ricorrenti avrebbero prestato in zone d'intervento nell'ambito di missioni internazionali per conto dell'ONU.

A detta di parte ricorrente, con la legge 11 dicembre 1962, n. 1746, i benefici in oggetto sarebbero stati estesi senza limitazione alcuna al personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone d'intervento. In tal senso deporrebbe il tenore inequivocabile di tale disposizione, che prevede testualmente quanto segue: "*Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa.*"

2. Tanto premesso, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.

In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la giurisdizione della Corte dei conti "*ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate. Al contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non*

concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR" (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11849/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 26252/2018; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 51/2023; Sez. giur. Campania, sent. n. 571/2023, n. 20/2026, n. 71/2026 e n. 79/2026).

Nel caso di specie parte ricorrente ha domandato il riconoscimento dei citati benefici combattentistici ai soli fini della rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.

Si ritiene conseguentemente che sussista la giurisdizione di questa Corte.

3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.

3.1. Si deve innanzitutto rilevare come la Corte costituzionale, con sentenza n. 240/2016, abbia escluso l'illegittimità costituzionale della legge n. 1746/1962, interpretata nel senso che l'estensione in favore dei militari impegnati in missioni per conto dell'ONU non vale in relazione a benefici entrati in vigore in periodi successivi. Il Giudice delle leggi ha infatti osservato che "*l'inquadramento corretto della questione non può prescindere dalla considerazione del tempo e delle circostanze che costituirono l'occasio legis della disposizione impugnata, nonché la successiva evoluzione del complessivo quadro normativo di riferimento. Le circostanze dell'adozione della legge, rese esplicite dagli atti parlamentari (l'uccisione di numerosi militari italiani impiegati in Kindu, ex Congo belga, avvenuta nel novembre del 1961), evidenziano una situazione a quel tempo del tutto nuova (la partecipazione delle forze armate italiane a*

missioni in zone di conflitto per conto dell'ONU) ed in gran parte sfornita di adeguata disciplina specifica. Di qui la soluzione legislativa di estendere al personale partecipante alla missione la disciplina prevista per le campagne di guerra. Solo molti anni dopo e in un contesto profondamente mutato, dal punto di vista sia internazionale che dell'ordinamento militare italiano, la proliferazione delle cosiddette "missioni di pace" sotto l'egida delle Nazioni Unite ha prodotto una legislazione specifica, di regola dettata per singole missioni o per gruppi di missioni. (…) *Tali provvedimenti legislativi contengono tra l'altro previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto.* (…) *Quindi, per effetto del mutato contesto internazionale e dell'evoluzione dell'ordinamento militare, l'interprete non può più arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla disposizione impugnata tra i militari impegnati in missioni per conto dell'ONU ed i «combattenti» impegnati in «campagne di guerra», in quanto per i primi il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi.* (…) *Inoltre, in occasione dell'adozione delle disposizioni successive, il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto ben presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra (l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante*

«Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», ha esteso ai militari la spettanza della pensione, assegno o indennità di guerra), mentre per le altre ha escluso espressamente tale estensione (l'art. 5, comma 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante «Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati», precisa che le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante «Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati», «non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746»). (…) *Il tutto risulta quindi frutto di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli. Tale assunto è confermato proprio dalla disciplina delle missioni svolte per conto delle Nazioni Unite, per le quali le disposizioni, che di volta in volta hanno stabilito il trattamento economico ed accessorio unitamente ad altre provvidenze, hanno tenuto in considerazione anche le rilevanti specificità e criticità delle singole missioni.*"

La pronuncia richiamata mette dunque chiaramente in luce come, a seguito dell'iniziale previsione della legge n. 1746/1962, la normativa in materia di missioni ONU abbia subito un'evoluzione tale da non consentire, in assenza di previsioni espresse, l'equiparazione delle medesime alle campagne di guerra. Dal quadro ordinamentale si evince invero come, successivamente all'entrata in vigore della legge *de qua*, il legislatore abbia tenuto conto della diversità tra le missioni svolte per conto dell'ONU e le campagne di guerra, con la conseguenza che i benefici di volta in volta introdotti devono ritenersi

applicabili solo in favore delle categorie espressamente contemplate.

Per quanto attiene alla supervalutazione dei periodi di servizio, lo specifico riferimento dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973 alle campagne di guerra preclude dunque un'estensione dell'istituto oltre il perimetro applicativo esplicitamente individuato.

Quanto precede ha indotto le Sezioni Riunite di questa Corte a statuire il seguente principio di diritto: "*Ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici di cui al combinato disposto dell'art. unico della legge n. 1746 del 1962, dell'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 3 della legge n. 390 del 1950 ossia della supervalutazione dei servizi prestati nelle campagne di guerra*" (Sez. Riunite in sede giur., sent. n. 21/2018). In tal senso si è poi orientata la giurisprudenza contabile prevalente, dalla quale questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi (cfr. Sez. I giur. centrale app., sent. n. 408/2018 e n. 132/2019; Sez. III giur. centrale app. sent. n. 412/2023; Sez. giur. Puglia, sent. n. 570/2018 e n. 395/2021; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 21/2018, n. 22/2018, n. 23/2018 e n. 161/2023; Sez. giur. Lazio, sent. n. 326/2019; Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 281/2021; Sez. giur. Toscana, sent. n. 210/2021; Sez. giur. Calabria, sent. n. 291/2021; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 51/2023; Sez. giur. Campania, sent. n. 501/2021, n. 571/2023, n. 20/2026, n. 71/2026 e n. 79/2026; Sez. giur. Umbria, sent. n. 34/2024). D'altra parte, l'esclusione dei benefici combattentistici *de quibus* per i servizi prestati per conto dell'ONU in zone di intervento è sancita anche dall'univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. II,

sent. n. 8175/2021; Cons. St., Sez. II, sent. n. 1403/2022; Cons. St., Sez. II, sent. n. 1877/2022). Non si ritiene invece condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale minoritario (cfr. Sez. giur. Lazio, sent. n. 76/2018; Sez. giur. Campania, sent. n. 915/2022 e n. 48/2026; Sez. giur. Toscana, sent. n. 13/2024), che, sulla base di un'interpretazione letterale ed isolata della legge n. 1746/1962, riferisce l'equiparazione ivi prevista anche ad istituti sopravvenuti.

In definitiva, non possono riconoscersi in favore dei ricorrenti, ai fini pensionistici, i benefici combattentistici previsti da disposizioni successive all'entrata in vigore della legge n. 1746/1962, tra cui la supervalutazione dei periodi di servizio di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, non essendo gli stessi estensibili al personale che abbia operato in missioni internazionali per conto dell'ONU in zone d'intervento.

3.2. Con riferimento ai benefici contemplati da disposizioni antecedenti alla legge n. 1746/1962, viene in rilievo il R.D. 27 ottobre 1922, n. 1427, che ha previsto il computo del servizio prestato in reparti combattenti in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio e dunque ai fini degli scatti periodici biennali del due e mezzo per cento sull'ultima classe di stipendio (art. 16, comma 4, d.l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432).

Come statuito da giurisprudenza ormai costante di questa Corte (cfr. Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 113/2015, n. 196/2017 e n. 281/2021) e del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. IV, sent. n. 5475/2007; Cons. St., Sez. IV, sent. n. 3084/2012; Cons. St., Sez. IV, sent. n. 5172/2014; Cons. St., Sez.

II, sent. n. 5529/2019; Cons. St., Sez. II, sent. n. 8175/2021; Cons. St., Sez. II, sent. n. 1788/2022), si tratta, al riguardo, di benefici che trovano il loro fondamento nella previgente struttura stipendiale articolata in classi e scatti. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 47, tuttavia, a far tempo dal 1° gennaio 1987, i meccanismi di progressione economica per classi e scatti sono stati sostituiti per il personale militare non dirigenziale dall'istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.). Il venir meno del menzionato presupposto comporta quindi, anche ai fini pensionistici, l'inapplicabilità dei benefici in esame al personale non dirigenziale. Simile conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti e da taluna giurisprudenza (cfr. Sez. I giur. centrale app., sent. n. 518/2017; Sez. giur. Toscana, sent. n. 13/2024), non è in alcun modo suscettibile di dar luogo ad un'irragionevole disparità di trattamento e ad una conseguente violazione del principio di uguaglianza *ex* art. 3 Cost. rispetto al personale dirigenziale, posto che "*la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile*" (Cons. St., Sez. IV, sent. n. 5475/2007; cfr. anche Cons. St., Sez. IV, sent. n. 3084/2012).

Ai ricorrenti, non appartenenti al personale dirigenziale, non possono essere pertanto attribuiti, ai fini pensionistici, gli aumenti stipendiali in considerazione.

4. In considerazione della natura della controversia, della complessità

dell’accertamento e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, si ravvisano apprezzabili motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- **rigetta** il ricorso;

- **compensa** interamente le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Bolzano il 15 settembre 2026.

Il Giudice

Michael Grossmann

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno 16.09.2026